

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE**  
ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

**TRA**

**COMUNE DI REGGIO EMILIA** (nel seguito Comune), con sede legale in Piazza Prampolini n. 1 - 42121 Reggio Emilia, C.F./P.Iva 001459203518, indirizzo PEC comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it, rappresentato dalla Direttrice Generale Dott.ssa Francesca Mattioli (autorizzata alla stipula del presente accordo in forza del Provvedimento P.G. n. 262950 del 22/10/2024 con il quale Sindaco ha provveduto, ai sensi dell'art. 13 - Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, all'attribuzione alla stessa delle funzioni dirigenziali afferenti all'Unità organizzativa di supporto alle attività del Sindaco, della Giunta e degli assessori e segreteria particolare ed alla Direzione Generale, con le attribuzioni ivi indicate, a decorrere dal 22/10/2024 e fino al 20/06/2029, salvo revoca anticipata, ai sensi dell'art. 13 - Sezione A del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi);

**E**

**POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE** (nel seguito DIG) con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano, C.F. 80057930150, P.IVA 04376620151, indirizzo PEC pecdig@cert.polimi.it, rappresentato da \_\_\_\_\_ (autorizzata/o alla stipula del presente accordo in forza di \_\_\_\_\_);

(nel seguito congiuntamente dette anche le Parti)

**PREMESSO**

- che l'art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i. stabilisce che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- che l'art. 11, comma 2 della Legge 241/1990 e s.m.i. stabilisce che *“Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.”*;
- che gli accordi pubblici rappresentano una particolare forma di esercizio consensuale della potestà amministrativa, in un'ottica di implementazione della collaborazione tra diverse pubbliche amministrazioni per attività di interesse pubblico comune;
- che l'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico: la disposizione subordina la cooperazione tra amministrazioni alla previsione della disciplina della stessa tramite accordi (che possono essere conclusi senza gara); in particolare recita come segue:  
*“ [...] 4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
  - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
  - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
  - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
  - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”*;

- che la giurisprudenza ha chiarito che le Amministrazioni che partecipano all'accordo possono avere competenze diverse e perseguire finalità pubbliche diverse, purché la reciproca collaborazione consenta a ciascuna di realizzare il proprio obiettivo, pertanto l'accordo deve essere volto allo svolgimento in comune di attività dirette a soddisfare interessi pubblici, anche non coincidenti ma rientranti nella missione istituzionale di ciascuna amministrazione partecipante all'accordo;
- che alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità ed i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- che il parere della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo del 27/07/2018 precisa che *“Da quanto appena precisato discende, a contrario, che nell'ambito dell'accordo tra amministrazioni (ex art. 15 legge 241/90 ndr), i movimenti finanziari tra i soggetti potranno configurarsi solo come mero ristoro dei costi funzionali all'attuazione degli obiettivi previsti dall'accordo (al di fuori, quindi del perimetro delle spese di personale e delle altre ordinarie di funzionamento che comunque l'ente deve sostenere) e non come corrispettivo per i servizi resi (deve quindi escludersi l'utile d'impresa) e comunque non a carico di una sola delle parti contraenti”*;
- che l'Accordo si configura quale atto preordinato al raggiungimento di uno scopo comune, teso ad instaurare una collaborazione tra parti pubbliche per il perseguimento di un'attività di interesse pubblico generale su ambiti individuati quali di comune interesse (in particolare riguardo i contesti della semplificazione e dell'innovazione amministrativa), funzionale al miglior svolgimento della propria missione istituzionale ovvero ad una più efficiente ed economica gestione di servizi pubblici (con risparmi di mezzi e risorse finanziarie);

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Norme regolatrici**

Il presente Accordo è regolato dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., l'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e dalle altre disposizioni vigenti in materia, in particolare quanto disposto per il caso in ispecie dal Codice Civile.

### **Art. 2 - Oggetto**

Le Parti si impegnano a collaborare, ciascuna secondo le proprie competenze, nella realizzazione di un Progetto per l'implementazione di una metodologia finalizzata allo sviluppo di progetti innovativi nell'ambito di un contesto di autoformazione incentrata sul coinvolgimento di Dirigenti, Alte Professionalità e U.O.C. per la realizzazione di Project Works, da sviluppare nel periodo maggio-dicembre 2025.

Il Progetto è volto al raggiungimento, attraverso la propria valenza metodologica di attività collaborativa di ricerca e studio, di diversi interessi comuni tra i quali:

- l'interesse del Comune a valorizzare le proprie competenze interne in materia di co-progettazione, analisi e valutazione di impatto, attraverso la collaborazione diretta con il mondo della ricerca accademica;
- l'interesse del DIG a sviluppare ulteriormente questi temi insieme al Comune, anche nell'ottica di implementare metodologie innovative a supporto dell'autoformazione del management pubblico.

### **Art. 3 - Contenuti del progetto**

Con la realizzazione del Progetto il Comune vuole raggiungere l'obiettivo di individuare soluzioni efficaci ad una serie di criticità rilevate. La modalità individuata per la realizzazione delle attività progettuali sarà basata sui seguenti criteri:

- costituzione di gruppi di lavoro, anche intersettoriali, con il coinvolgimento di Dirigenti, Alte Professionalità, U.O.C. e eventuali altre posizioni con ruoli di responsabilità,

- impostazione di un Project Work che ogni gruppo dovrà sviluppare nell'arco di sei mesi, per elaborare soluzioni alle criticità identificate per ogni gruppo di lavoro,
- sessioni di formazione per approfondire i temi e diffondere i risultati,
- raccolta dei Project Work in un volume a stampa, utilizzabile per la comunicazione e la diffusione dei risultati e delle lezioni apprese.

Le tematiche individuate sono le seguenti:

- co-programmazione e co-progettazione,
- Bilancio, PIAO e strumenti di programmazione,
- processi decisionali,
- project management,
- case management,
- valutazione di impatto,
- digitalizzazione e intelligenza artificiale,
- fundraising e progettazione comunitaria.

Le fasi progettuali principali saranno le seguenti:

- costruzione del Project Work: incontri regolari con l'obiettivo di integrare visioni e costruire metodologie di lavoro condivise e di costruzione del Project Work, con il tutoraggio di un esperto;
- formazione e disseminazione del lavoro svolto;
- pubblicazione della collana "I quaderni dell'Amministrazione".

#### **Art. 4 - Attività e impegni delle Parti**

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al presente Accordo debba essere svolta a condizioni di reciprocità. A questo fine si conviene quanto segue.

Il Comune si farà carico di:

- condivisione della progettazione delle Linee Guida per il Project Work ed il percorso complessivo;
- costituzione di gruppi di lavoro, anche intersettoriali, con il coinvolgimento di Dirigenti, Alte Professionalità, U.O.C. e eventuali altre posizioni con ruoli di responsabilità;
- gestione dei gruppi di lavoro creati;
- organizzazione e messa a disposizione degli spazi adeguati per lo svolgimento delle attività progettuali;
- supervisione della partecipazione del personale del Comune coinvolto nel Progetto;
- supervisione e controllo riguardo la produzione degli elaborati a valle delle riunioni svolte da inviare al referente tematico per la discussione nei successivi incontri;
- supporto al DIG per gli aspetti organizzativi legati alla realizzazione del seminario formativo finale;
- progettazione ed implementazione delle attività necessarie alla preparazione del volume che raccoglierà i Project Works e che andrà a costituire la prima pubblicazione de "I quaderni dell'Amministrazione".

Il DIG si farà carico delle seguenti attività (da considerarsi quali attività di ricerca):

- impostazione di un Project Work che ogni gruppo (individuato da Comune) dovrà sviluppare nell'arco di sei mesi, per elaborare soluzioni alle criticità identificate per ogni gruppo di lavoro;
- sessioni di formazione per approfondire i temi e diffondere i risultati;
- supporto di disegno del Project Work, del suo sviluppo e della sua valutazione, attraverso incontri in presenza e on-line;
- suggerimento di approfondimenti metodologici e di contenuto;
- progettazione di un seminario formativo alla conclusione dei Project Work, partecipando alle attività di presentazione e discussione;
- disponibilità per incontri regolari con l'obiettivo di integrare visioni e costruire metodologie di lavoro condivise e costruzione dei Project Work, con il tutoraggio di un esperto;
- formazione e disseminazione del lavoro svolto;
- supporto alla raccolta dei Project Work per la creazione di un volume a stampa, utilizzabile per la comunicazione e la diffusione dei risultati e delle lezioni apprese;

- supporto al Comune nella preparazione del volume che raccoglierà i Project Work anche con un possibile contributo scritto, collaborando anche all'individuazione di una casa editrice interessata alla pubblicazione del volume.

Per lo svolgimento di quanto di propria competenza il DIG metterà a disposizione un team di esperti (soggetti dipendenti del DIG stesso che verranno dallo stesso rimborsate per le attività progettuali svolte).

#### **Art. 5 - Modalità di collaborazione**

Le Parti si impegnano a condurre le attività definite all'art. 4 secondo principi di leale collaborazione e trasparenza e a tal fine metteranno a disposizione risorse umane, strumentali e culturali, conoscenze, esperienze e professionalità, tutte finalizzate al buon esito delle attività previste dal presente Accordo.

#### **Art. 6 - Referenti**

I referenti responsabili dell'attuazione dell'Accordo e, in particolare, delle attività definite all'art. 4 saranno:

- per il Comune: la Direttrice Generale Dott.ssa Francesca Mattioli, la Dott.ssa Isabella Medicina Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione e la Dott.ssa Lorenza Benedetti Dirigente del Servizio Analisi dei bisogni, Programmazione, Controlli, Governance delle Società Partecipate, che, in caso di necessità, potranno fare ricorso al proprio personale interno all'Ente;
- per il DIG: il Prof. Giancarlo Vecchi che, in caso di necessità, potrà far ricorso a prestazioni professionali esterne.

#### **Art. 7 - Prodotti della missione valutativa**

Le Parti convengono che le attività condotte in collaborazione e regolate dal presente Accordo daranno luogo alla realizzazione del volume che raccoglierà i Project Work e che andrà a costituire la prima pubblicazione de "I quaderni dell'Amministrazione".

#### **Art. 8 - Utilizzo dei risultati e proprietà intellettuale**

Le Parti provvederanno a rendere pubblici i risultati della missione valutativa anche attraverso i siti web istituzionali.

Allo scopo di aggiornare il database delle ricerche svolte dall'Ateneo, il DIG potrà liberamente utilizzare il titolo della missione valutativa di cui al presente Accordo, che non potrà essere pubblicato nel proprio sito web senza riferimento al Comune.

Il Comune potrà inserire il nome del DIG con i riferimenti del Progetto realizzato, in un elenco dei collaboratori dell'Ente, che potrà essere pubblicato sul proprio sito web.

Le Parti potranno utilizzare i risultati delle attività di cui al presente Accordo, anche disgiuntamente, per fini istituzionali, di ricerca scientifica, per ricavarne pubblicazioni scientifiche e per sviluppare tesi di laurea. In tal caso ciascuna Parte si impegna a citare espressamente l'altra.

Resta escluso ogni uso per fini commerciali.

Le Parti non potranno essere citate in sedi diverse da quelle istituzionali e tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere citate a scopi pubblicitari.

#### **Art. 9 - Ripartizione degli oneri**

Gli oneri complessivi legati allo svolgimento di quanto previsto dal presente Accordo faranno carico alle Parti per le rispettive attività definite all'art. 4.

Gli oneri complessivi legati allo svolgimento del Progetto ammontano ad € 32.000,00 di cui:

- € 3.500,00 (tre milacinquecento/00) di cofinanziamento a carico del Comune per spese legate al proprio personale coinvolto nelle attività organizzative del Progetto;
- € 3.500,00 (tre milacinquecento/00) di cofinanziamento a carico del DIG quale costo stimato per la direzione del Progetto;

- € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) di contributo che il Comune di Reggio Emilia riconosce al DIG a titolo di rimborso per sostenerne i maggiori oneri diretti assunti in forza della realizzazione del Progetto da liquidarsi a seguito di rendicontazione delle spese sostenute e da non considerarsi assolutamente quale corrispettivo per prestazioni di servizio in quanto per il soggetto non si configureranno in alcun modo quale corrispettivo per servizi resi.

I movimenti finanziari fra il Comune e il DIG si configureranno come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per servizi resi e sono strettamente connessi con le attività di cui all'art. 4 del presente Accordo.

Il Comune liquiderà il predetto contributo in due tranches:

- la prima pari a € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) entro il 31/08/2025;
- la seconda pari a pari a € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) entro 30 giorni dal termine del Progetto.

Avendo natura contributiva, la somma erogata dal Comune al DIG è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli articoli 1 e 4 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i..

I rimborsi al DIG saranno eseguiti tramite accreditamento sul conto corrente presso la Banca d'Italia - Contabilità speciale n. \_\_\_\_\_, intestato al Politecnico di Milano, specificando la causale.

Inoltre, il DIG, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i, dovrà assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, dovrà dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche e i dati delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il mancato adempimento di tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del presente Accordo. La suddetta dichiarazione dovrà essere inoltrata on-line (indirizzo di riferimento [https://comune-re.elixforms.it/rwe2/module\\_preview.jsp?MODULE\\_TAG=FINA\\_001](https://comune-re.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=FINA_001)), secondo le indicazioni di cui al "Manuale - Dichiarazione ex art. 3, comma 7, L. 136-2010", che verrà fornito al DIG dal Comune.

Il Comune non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

#### **Articolo 10 - Coperture assicurative e sicurezza**

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge per il proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, sollevando l'altra Parte da ogni relativa responsabilità. Il personale di entrambe le Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile della struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sull'Ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.

#### **Art. 11 - Tutela dei dati personali**

Lo svolgimento delle attività che costituiscono oggetto del presente Accordo può comportare il trattamento di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, secondo le rispettive competenze delineate dalle norme vigenti.

Le Parti si impegnano a trattare tali dati personali in conformità al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e a ogni altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile nell'ordinamento italiano, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

Le Parti avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione dell'Accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma,

di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'altra Parte.

L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Le Parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza suddetti e risponderanno nei confronti dell'altra Parte per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse.

Le Parti potranno utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento delle attività progettuali, solo previa autorizzazione dell'altra parte.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti più sopra, le Parti avranno facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo, fermo restando che l'altra Parte sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte delle Parti attinente le procedure adottate dall'altra Parte in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con il presente Accordo. Le Parti non potranno conservare copia di dati dell'altra Parte, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza dell'Accordo e dovranno, su richiesta, ritrasmetterli all'altra Parte.

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente Accordo con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Le Parti definiscono i contenuti del Progetto esecutivo della ricerca, in conformità alle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 101/2018.

#### **Art. 12 - Validità dell'Accordo**

Il presente Accordo avrà durata fino al 31/12/2025 e rimarrà comunque valido fino alla conclusione delle attività definite all'art. 4.

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo per sopravvenute modifiche normative, per altre ragioni di pubblico interesse o in caso di inosservanza di quanto previsto nell'Accordo stesso da parte dell'altra mediante comunicazione da trasmettere via PEC, con preavviso di almeno 15 giorni e per gravi motivi in qualunque momento.

Nel caso di recesso del Comune, questo rimborserà al DIG gli eventuali oneri già sostenuti, in base all'Accordo, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano a risolvere la questione in via bonaria. Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Reggio Emilia.

#### **Art.13- Registrazione e firma**

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15 della L. 7.8.1990 n. 241 ed ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD e s.m.i. e norme collegate.

Il presente Accordo e gli eventuali atti integrativi saranno soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

#### **Art.14 - Codice Comportamento dei Dipendenti Pubblici e Piano di Prevenzione della Corruzione**

Le Parti dichiarano di conoscere:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (D.P.R. 62/2013) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04/06/2013;
- il Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano consultabile al seguente link <https://www.normativa.polimi.it> ;

- il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia consultabile al seguente link <https://www.comune.reggioemilia.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> ;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune riferito al triennio 2025/2027 consultabile al seguente link <https://risorse.comune.re.it/Trasparenza/Disposizioni%20general/Atti%20general/Paio/All%20A%20parte%20integrante%20Sezione%202.3.1%20e%202.3.2%20anticorruzione%20e%20trasparenza.pdf> ;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del DIG riferito al triennio 2025/2027 consultabile al seguente link \_\_\_\_\_;

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune e del DIG comporterà la risoluzione del presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Per il Comune di Reggio Emilia  
Francesca Mattioli

Per il Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Gestionale

---